



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



I DIRITTI DELL'INFANZIA

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio volontariato, solidarietà, immigrazione
Struttura per l'esercizio della funzione di garante dell'infanzia
e dell'adolescenza

Testi, coordinamento ed editing:

Cristiana Crosetto

Il testo del documento Convenzione internazionale sui Diritti
dell'infanzia, ONU 1989

è stato prelevato da: <http://www.unicef.it/convenzione.htm>

Illustrazioni:

ideazione

Cristiana Crosetto

realizzazione

Emanuele Barison

Copyright dei personaggi

Emanuele Barison

Comitato di validazione:

Fabia Mellina Bares

Patrizia Pavatti

Si ringraziano per la preziosa collaborazione e i disegni gli allievi
della scuola primaria dell'Istituto Salesiano G. Bearzi di Udine
(Anno scolastico 2008/2009)

Andrea, Elena, Chiara, Martina, Filippo, Alessandro, Luisa,
Margherita, Federico, Riccardo, Simone, Noor, Valentina, Barbara e
la loro insegnante Suor Francesca

Impaginazione grafica:

Ufficio Stampa, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Stampa:

Litho stampa s.r.l. - Pasion di Prato (Ud)

Sedi della Struttura per l'esercizio della funzione di garante
dell'infanzia e dell'adolescenza:

34131 Trieste, via del Lavatoio 1

tel. 040 377 3430

fax 040 377 3416

garanteinfanzia.ts@regione.fvg.it

34170 Gorizia, via Roma 9

tel. 0481 386 201

fax 0481 386 226

garanteinfanzia.go@regione.fvg.it

33170 Pordenone, piazza Ospedale Vecchio 11

tel. 0434 529 051

fax 0434 529 020

garanteinfanzia.pn@regione.fvg.it

33100 Udine, via F. di Toppo 40

tel. 0432 555 633

fax 0432 555933

garanteinfanzia.ud@regione.fvg.it

PAGINA INTERNET diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
nel sito internet ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- sezione famiglia, sociale, salute -
[http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/
famiglia-casa/diritti-infanzia-adolescenza/](http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/famiglia-casa/diritti-infanzia-adolescenza/)


Tutti i diritti sono riservati

Pubblicazione gratuita fuori commercio

Finito di stampare dicembre 2013



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



I DIRITTI DELL'INFANZIA



“ In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociali, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

[Articolo 3]

Convenzione sui Diritti dell'Infanzia

Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989

Ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 76

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991

”

Introduzione

La Convenzione sui diritti dei fanciulli di New York del 1989 e la successiva Convenzione Europea del 1996 sul loro esercizio sono un punto di partenza fondamentale per l'inizio di una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nel testo della Convenzione il pensiero mirato alla dichiarazione del diritto alla partecipazione sociale dei bambini e dei ragazzi nelle sue forme più diffuse ha trovato la sua codificazione giuridicamente vincolante per gli Stati, divenendo strumento del diritto internazionale.

Sebbene l'innovazione apportata da questi documenti al modo di pensare all'Infanzia sia stata recepita con difficoltà e lentezza dagli ordinamenti degli stati firmatari, è innegabile che ormai si sia affermata una volontà generale volta a realizzare praticamente ciò che si è scritto riguardo ai diritti dei fanciulli.

Così, nel preambolo del testo della Convenzione è affermato il valore dei diritti umani, della dignità e dell'importanza della persona, dell'impegno etico per la promozione dello sviluppo sociale e di un migliore tenore di vita per tutti.

Ed ancora nel Documento è dedicata un'attenzione particolare al significato della comunità familiare, condizione considerata fondamentale per la crescita serena del bambino e per la conseguente necessità che la famiglia riceva protezione ed assistenza.

Il Testo riconosce bambini e bambine, ragazzi e ragazze quali persone giuridiche fin dalla nascita.

Esso spazia dalla conferma dei diritti generali, espressamente riconosciuti e direttamente agiti dai fanciulli come il diritto alla vita, al nome, alla nazionalità, ad essere allevato dai genitori, alla libertà di pensiero, alla salute, all'educazione, al gioco e al riposo, fino a considerare anche i diritti che, invece, richiedono misure di protezione e devono essere garantiti nella loro tutela dallo Stato, contro lo sfruttamento economico e sessuale o altre forme di negligenza ed abuso.

Quindi gli stati assumono degli impegni finalizzati all'adempimento dei diritti riconosciuti e per rispettare le norme programmatiche contenute nella Convenzione e questo è il punto di maggior rilievo della Convenzione rispetto a precedenti dichiarazioni di intenti della comunità delle genti.


Il Testo, che raccoglie diritti civili, politici, economici, sociali e culturali in un' unica formulazione giuridica, indica anche gli strumenti per la loro effettiva e concreta tutela, sancisce impegni precisi per gli ordinamenti giuridici e per l'azione amministrativa degli stati che vi aderiscono ed istituisce un meccanismo di controllo che, pur privo di possibilità di sanzione, può svolgere un' ampia azione di promozione.

Infine il Documento invita ad un'importante riflessione che inizia dalla comune volontà di considerare i bambini e gli adolescenti come persone l'autonomia delle quali deve essere favorita e salvaguardata, a seguito del riconoscimento dei fanciulli come esseri umani completi, integri, dotati di personalità e capacità di partecipare alla vita sociale. In considerazione degli ideali quali pace, dignità, libertà, eguaglianza e solidarietà si riconosce che il minore di età deve ricevere cura e protezione in quanto tale, ma è tuttavia persona capace di agire nella società.

Aderendo all'impegno sociale e civile che deriva dai contenuti della Convenzione questa pubblicazione è dedicata ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze delle scuole del primo ciclo e ai loro insegnanti con la convinzione che la riflessione alla quale invita il Testo sarà utile per i cittadini bambini e ragazzi di oggi, cittadini adulti di domani.

Indice

Introduzione	3
Parte prima	7
Chiara e Marco: Come vivono i bambini sul pianeta Terra?	8
Il gioco e le regole	12
Le leggi	17
La Costituzione italiana	19
Cos'è un diritto?	24
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani	30
Parte seconda	33
La Convenzione dei diritti dell'infanzia	34
Il diritto al nome, Articolo 7	36
Il diritto all'opinione, Articolo 12	38
Il diritto alla salute, Articolo 24	42
Il diritto all'istruzione, Articolo 28	46
Il diritto al riposo, al gioco e al tempo libero, Articolo 31	48
Parte terza	51
La Convenzione dei diritti dell'infanzia, testo	53
Dedicato ai signori Docenti	83



Questo quaderno è di

Classe

Scuola

Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.

[Articolo 7]

Gli stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

[Articolo 28]

Nota:

tutte le citazioni degli **[Articoli]** riportate nel presente testo sono riferite alla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia

parte prima



Chiara e Marco: Come vivono i bambini sul pianeta Terra?

Il gioco e le regole

Le leggi

La Costituzione italiana

Cos'è un diritto?

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

CIAO! SIAMO
CHIARA E MARCO.
TI ACCOMPAGNEREMO IN
QUESTE PAGINE, PER
GIOCARRE ED
IMPARARE...

...NON SIAMO SOLI,
CON NOI, C'E' UN AMICO!
STAREMO TUTTI
INSIEME




E' ARRIVATO
IERI DA UN PIANETA
LONTANISSIMO! POSSIAMO
COMUNICARE CON LUI
GRAZIE ALLE SUE ANTENNE
COSMICHE

GLI SPIEGHEREMO
COME VIVIAMO NOI
BAMBINI SULLA
TERRA

CIAO! SONO
QUASAR





SIMONE NOOR
VALENTINA BARBARA

HO CAPITO!
NON VIVETE SOLI
COME ME: AVETE UN PAPA'
E UNA MAMMA, E CON LORO
FORMATE UNA
FAMIGLIA!

[Art. 5]

AVETE AMICI
CON I QUALI FATE LE
AZIONI CHE CHIAMATE
GIOCHI!...

[Art. 31]

ANDATE NELLE
CASE CHIAMATE
SCUOLE DOVE TROVATE
AD ASPETTARVI GLI
INSEGNANTI E IMPARATE
A DIVENTARE
GRANDI!

[Art. 28]




Giochiamo insieme:


segui con la matita il percorso e parla con i tuoi compagni e il/la tuo/a insegnante di quello che vedi disegnato.



[Art. 5 - Art. 6 - Art. 7]



[Art. 28]




[Art. 31]



[Art. 27 - Art. 31]


HO
CAPITO!!





Come si svolge la tua giornata quando vai a scuola? Vuoi descriverla a questi amici curiosi?

A series of horizontal dotted lines for writing.



A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 18 lines spaced evenly down the page.

Colora tu

GRAZIE!
I GIOCHI SONO COSE
DIVERTENTI CHE FATE **TUTTI**
INSIEME METTENDOVI D'ACCORDO
SU QUELLO CHE DOVETE
FARE E NON FARE



[Art. 31]

Le leggi

La maestra di Chiara e Marco: - Ciao a tutti, sono la maestra di Chiara e Marco ed anch'io vorrei aiutare Quasar a capire il modo di vivere dei bambini sulla Terra, collaborando con i miei due alunni nella spiegazione degli argomenti più difficili.

Chiara e Marco hanno spiegato a Quasar che i bambini sulla Terra giocano.

Riflettere sulla funzione delle regole in un gioco ci aiuta ad affrontare un argomento più complicato, cioè a capire cosa sono le leggi.

Quando organizzate un gioco nel quale partecipate in tanti, sapete come funziona, spiegate a chi non lo conosce in cosa consiste e siete tutti d'accordo di rispettare le sue regole. In questo modo il divertimento è assicurato.

La vita di tutti i giorni non è un gioco, ma ha anch'essa le sue regole pensate per vivere tutti insieme: le leggi.

In questi anni di scuola avete approfondito la Storia dell'Uomo.

Vi ricordate?

Fin dalla Preistoria L'Uomo ha trovato più conveniente vivere non da solo, ma associarsi ad altri uomini, prima in tribù e villaggi e poi in regni e stati.

L'Uomo aveva capito che per vivere meglio, addirittura per sopravvivere, mangiare, difendersi, era meglio unirsi ai suoi simili e non rimanere isolato.

Da subito, anche nei primissimi insediamenti umani, l'Uomo si diede delle regole: i singoli individui, riuniti in gruppo si misero d'accordo sui comportamenti che tutti dovevano tenere e probabilmente, una delle prime cose che fecero fu quella di riconoscere un capo che garantisse il rispetto delle regole concordate, organizzando così la vita sociale.


Sociale: questo è un aggettivo essenziale nel nostro ragionamento, gli Uomini vivendo insieme formano la SOCIETA'.

Dalla Preistoria ai giorni nostri il cammino è molto lungo e passa attraverso il Codice di Hammurabi, uno dei più antichi esempi di testo normativo, e al Diritto degli antichi Romani, al quale ancora oggi si fa riferimento.

Possiamo comunque concludere che:

Gli uomini per vivere insieme nella società hanno scritto delle regole uguali per tutti e che tutti devono rispettare: queste regole sono chiamate leggi





Rifletti con il/la tuo/a insegnante e scrivi i tuoi pensieri:

A series of horizontal dotted lines for writing.

La Costituzione Italiana

La COSTITUZIONE della Repubblica Italiana è il testo che detta le regole fondamentali dello Stato italiano e i principi che servono alla Società per funzionare, parlando anche dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini.

La Costituzione italiana contiene in tutto 139 articoli.

Articolo 1

L' Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Nell'anno 1946, dopo la fine della seconda Guerra mondiale, tutti i cittadini italiani scelsero con una votazione (referendum) che l'Italia non sarebbe più stata un regno, ma una repubblica democratica.

Non ci sarebbe stato quindi più un re a regnare in Italia e dei sudditi, ma un presidente con il compito di presiedere una repubblica di cittadini.

L'attuale Presidente della Repubblica italiana è Giorgio Napolitano, del quale spesso leggiamo sui giornali che ci riferiscono del suo lavoro.

Dopo aver scelto di far diventare l'Italia una repubblica, nella quale i cittadini non obbediscono ad un capo, ma invece eleggono i propri rappresentanti che sono incaricati di governare, gli Italiani, dopo il referendum, nominarono alcuni studiosi incaricati di scrivere il testo delle principali regole della repubblica. Questo gruppo di studiosi formò la cosiddetta Assemblea Costituente.

L'Assemblea Costituente, con un lungo lavoro, scrisse il testo della COSTITUZIONE, che entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è diviso in quattro sezioni :

- Principi fondamentali
- Parte prima, diritti e doveri dei cittadini
- Parte seconda, ordinamento della Repubblica
- Disposizioni transitorie e finali

alle quali corrispondono quattro diversi argomenti.

La prima sezione intitolata I principi fondamentali comprende gli articoli dal numero 1 al numero 12 , questi sono i principi che hanno ispirato la scrittura della Costituzione.

La così detta Prima Parte, Diritti e i Doveri dei cittadini riguarda propriamente le regole della vita sociale degli uomini e delle donne che sono i cittadini italiani.

In particolare gli Articoli 2 e 3 affermano il principio che dice che viviamo liberi in una società, dove tutti i cittadini sono uguali.

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Gli articoli dal 29 al 31 parlano della famiglia ed affermano che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli.


Ed ancora l'**Articolo 32** tutela la salute, o l'Articolo 34 afferma che la scuola è aperta a tutti .

Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.[omissis]

Sono articoli che "VOI VIVETE" nella vita di tutti i giorni, direi quasi che fanno parte della vostra giornata. Quando sarete più grandi potrete leggere la Costituzione italiana e capirete bene la sua importanza e la sua funzione.



Rifletti con il/la tuo/a insegnante e scrivi i tuoi pensieri:

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 20 lines.



LA VITA DI TUTTI I GIORNI NON È UN GIOCO, MA ANCHE IN QUESTO CASO SIAMO INSIEME AD ALTRI, FACCIAMO TANTE COSE, COME ANDARE A SCUOLA, FARE SPORT, RIPOSARCI A CASA INSIEME A MAMMA E PAPÀ

[Art. 27]



TUTTI I BAMBINI DELLA TERRA VIVONO COSÌ

[Prologo]



IN EFFETTI, TUTTI DOVREBBERO AVERE QUESTE POSSIBILITÀ PERCHÉ QUESTI SONO DEI DIRITTI, I DIRITTI SONO DI TUTTI I BAMBINI DA QUANDO NASCONO. È COME QUANDO GIOCHIAMO A SCUOLA, TUTTI I BAMBINI DELLA CLASSE POSSONO PARTECIPARE SENZA ESCLUDERE NESSUNO: TUTTI HANNO DIRITTO A PARTECIPARE

[Prologo/Art. 2 - Art. 23 - Art. 37]



VOLETE DIRE CHE I DIRITTI SONO COSE CHE AVETE TUTTI SENZA DOVERLI CERCARE

[Art. 2]



SI È COSÌ, OGNI BAMBINO NASCE CON LA SUA VALIGETTA DI DIRITTI

[Art. 2 - Art. 3 - Art. 6]

Avrai anche un'altra valigetta con nuovi diritti e doveri dei quali sarai consapevole crescendo



Colora tu

Capirai leggendo il libretto cosa c'è dentro alla valigetta dei diritti



Cos'è un DIRITTO?

La maestra di Chiara e Marco: - A questo punto riflettiamo insieme.

..." Ho il diritto di..." oppure " Questo è un mio diritto!".

Quante volte ci è capitato di sentire qualcuno pronunciare queste frasi!

E d'altra parte stiamo parlando proprio dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e poi... Quasar deve capire bene cosa significa la parola "**diritto**" sul pianeta Terra!

La parola " diritto" nella lingua italiana è utile in varie situazioni.

Ad esempio può essere usata per indicare un percorso nel quale non si deve girare né a destra né a sinistra, o ancora può descrivere un oggetto, come un campanile che sale verso il cielo, o definire una linea tracciata sul quaderno con matita e righello.

"Diritto" può riferirsi, in senso figurato, al comportamento di una persona particolarmente decisa nelle proprie idee, si dice in questo caso che la persona in questione " va diritta per la sua strada", oppure all'intenzione di far obbedire qualcuno " Ti faccio rigare dritto!".

Ora, però, ci serve approfondire un argomento particolare.

Già dai tempi antichi numerosissimi studiosi si sono impegnati pensando e scrivendo molto per sviluppare un altro significato, il più difficile, del termine diritto, che in questo senso è usato nel campo di materie come la filosofia, la legge, la politica .

Non potendo impegnarci in modo troppo complicato per capire anche questo significato della parola diritto aiutiamoci con la fantasia:

*Immaginiamo che la parola **Diritto** abbia un' inseparabile amica: la parola **Persona**.*

***Diritto e Persona** camminano tenendosi per mano e non si separano mai.*

*Diritto pensa alle **necessità fondamentali** di Persona e fa in modo che esse vengano considerate da tutti e tutelate, cioè protette.*

Persona non ha soltanto bisogno di respirare, mangiare e dormire per vivere bene, per avere una vita soddisfacente e completa deve poter crescere serena, essere parte della società, parlare ed essere ascoltata.

***Diritto** conosce bene **Persona** e si impegna perché lei abbia tutto ciò che le è necessario, secondo le sue esigenze naturali, accompagnandola nella vita.*

Questa immagine ci ha aiutato a capire il significato della parola **diritto** nel suo senso più ampio: **un diritto è un bisogno vitale della Persona**, riconosciuto come tale.



In questo caso scriviamo Persona con la P maiuscola proprio perché con una parola sola comprendiamo **TUTTE** le persone.

A questo punto è importante rispondere a una domanda:

Cosa vuol dire **DIRITTO**? Quindi Avere **UN DIRITTO**?

Ripensando al nostro ragionamento possiamo dire che gli Uomini che hanno scritto le **LEGGI** hanno pensato ai **BISOGNI FONDAMENTALI DELL'UOMO** nella sua vita ed hanno scritto REGOLE per tutelare nella società queste necessità vitali, **I DIRITTI UMANI**.

Accanto al **DIRITTO** esiste il **DOVERE**: le leggi garantiscono i bisogni vitali dell'Uomo, ma gli dicono anche come deve comportarsi.

Primo fra tutti è il dovere di rispettare le leggi.

Per fare un esempio, anche se la vita di tutti i giorni non è un gioco: Voi quando organizzate un qualsiasi gioco dove partecipate in tanti, vi mettete d'accordo sulle regole e siete tutti d'accordo sul fatto di rispettarle.

Cos'è un DIRITTO?

Così:




Un altro amico del Diritto: IL DOVERE




Nella società la legge, il ragionamento, la religione, ci indicano il comportamento secondo il dovere giuridico, il dovere morale, il dovere religioso

DIRITTO
↑↓
DOVERE



DOVERE
↑↓
COMPORTAMENTO



A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 20 lines spaced evenly down the page.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

La Dichiarazione universale dei diritti umani è un documento sui diritti di tutti gli uomini, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948 da tutti gli stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dopo la fine della terribile seconda guerra mondiale.

È un documento molto importante: è il primo libro dove sono scritti i diritti che spettano a tutti gli esseri umani e rappresenta il punto di arrivo nella storia del pensiero di tanti filosofi sull'Uomo e il suo comportamento etico, fin dall'antichità.

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è composta da un preambolo e da 30 articoli che consacrano i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona.

I diritti dell'individuo vanno quindi suddivisi in due grandi aree: i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali.

Così recitano i primi 7 articoli del Documento:

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. [omisis]

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.


Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.





Rifletti con il/la tuo/a insegnante e scrivi i tuoi pensieri:

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 18 lines spaced evenly down the page.

parte seconda



La Convenzione dei diritti dell'infanzia

Il diritto al nome, Articolo 7

Il diritto all'opinione, Articolo 12

Il diritto alla salute, Articolo 24

Il diritto all'istruzione, Articolo 28

Il diritto al riposo, al gioco e al tempo libero, Articolo 31

La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia

Il libro dei diritti dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi

Questo è un altro libro che parla di DIRITTI UMANI, ma questa volta soltanto dei diritti dei cittadini e delle cittadine che non hanno ancora raggiunto la maggior età, cioè superato i 18 anni.

Anche questo Testo ha una sua storia : fu scritto a New York nell'anno 1989 come lo leggiamo adesso, ma fu preceduto da altri Documenti che affrontavano alcuni degli argomenti che la Convenzione unisce tutti insieme.

Questi i documenti che hanno preceduto la Convenzione sui diritti dell'infanzia:


- la Convenzione sull'età minima (scritto nell'anno 1919)
- la Dichiarazione di Ginevra (scritto nell'anno 1924)
- la Dichiarazione sui diritti dell'Uomo (scritto nell'anno 1948)
- la Dichiarazione sui diritti del Fanciullo (scritto nell'anno 1959)

E' un libro molto importante e parla di tanti diritti di argomento diverso, con uno sguardo complessivo al vivere sociale : la vita civile, politica, economica, ma sempre in esclusiva considerazione di tutti i bambini e ragazzi.

E' il primo strumento di tutela internazionale a sancire nel suo testo diverse tipologie di diritti umani: civili, politici, sociali, culturali, economici, di diritto internazionale umanitario.


Dal testo integrale del Documento leggiamo alcuni articoli e riflettiamo insieme.





Rifletti con il/la tuo/a insegnante e scrivi i tuoi pensieri:

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 20 lines spaced evenly down the page.



Come ti chiami? Scrivi il tuo nome e cognome

I nomi hanno un significato. Conosci quello del tuo nome? Se sì scrivi lo, altrimenti fai una breve ricerca per conoscerlo

Cosa indica il cognome?

Il nome si può cambiare a proprio piacimento, ogni giorno

vero

falso

Una ricerca

Si può dare ad una bambina un nome maschile e viceversa?

Spiega cos'è l'Ufficio dell'anagrafe comunale

Il Diritto all'opinione

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

[omissis]

La maestra:- Zitto Quasar! Zitta Chiara! E anche tu, Marco, fai silenzio, non voglio più ascoltarvi!

Naturalmente, ragazzi, questo è proprio uno scherzo. L'articolo 12 della Convenzione garantisce il diritto di esprimere liberamente le vostre idee in considerazione delle esigenze e dell'età.

Il gioco del telegiornale

Per riflettere sull'importanza del diritto all'opinione Chiara e Marco vi suggeriscono un gioco.

Tutti insieme individuate un argomento interessante o una notizia che volete commentare


Scrivete su un cartellone il tema individuato.

Se strutturerete il cartellone come nello schema indicato a pagina 40 potrete appenderlo in aula per ricordarvi di questa esperienza



ELENA





Nominate quattro giornalisti (o più) incaricati di raccogliere le vostre opinioni

Dividetevi in quattro gruppi (o più)

Ascoltate il vostro compagno giornalista che legge la notizia e quindi su un foglio scrivete brevi riflessioni sull'argomento scelto, il vostro ruolo è quello dell'opinione pubblica

Quando avrete terminato i giornalisti raccoglieranno le interviste del gruppo a loro assegnato

Quindi ogni giornalista leggerà le interviste del proprio gruppo e scriverà il suo articolo, raccogliendo le opinioni


Infine il giornalista che aveva dato la notizia leggerà gli articoli come in un telegiornale

Avrete così espresso la vostra opinione su un tema preciso e potrete confrontare i diversi punti di vista

Nel cartellone potrete incollare tutti i vostri scritti raggruppati nelle caselle

Avete già avuto l'idea di scrivere un giornale di classe?

Se no, vi piacerebbe proporre alla maestra di farlo?



In che modo preferisci esprimere le tue opinioni?

C'è un argomento che ti interessa particolarmente e sul quale ti documenti?

“Ascoltare” e “sentire”, secondo te qual è il diverso significato di questi due verbi?

Il Diritto alla Salute

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

[omissis]

Non in tutti i Paesi del mondo le condizioni di vita sono uguali alle nostre.

In Paesi poveri esistono malattie che scatenano epidemie e molti bambini hanno cibo sufficiente.

La Convenzione afferma che è un diritto di tutti crescere sani ed essere curati nel rispetto delle condizioni di vita proprie di ciascun bambino.



Riflettiamo insieme

Sai cos'è l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)?

Se no, fai una breve ricerca e scrivi

Sai di che cosa si occupa il Fondo delle nazioni Unite per l'infanzia (United Nations Children Fund – UNICEF)?

Sai di che cosa si occupa l'Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organization – WHO)?



ALESSANDRO E LUISA



A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 18 lines spaced evenly down the page.

Il Diritto all'Istruzione

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

[omissis]

La maestra: - Ogni mattina, che fatica alzarsi presto per andare a scuola!

E voti, verifiche, pagelle, viva le vacanze!

Forse però sapere che essere istruiti è un vostro diritto e che lo esercitate proprio frequentando la scuola renderà il vostro impegno meno pesante.

Racconto sempre a questo punto di aver conosciuto, durante un impegno di lavoro in una commissione di esami per persone adulte che non avevano avuto la possibilità di studiare quando erano piccoli, un ragazzo di circa venti anni.

Come a tutti i presenti gli diedi in mano un foglio perché vi scrivesse il suo nome e cognome e rispondesse a delle facili domande.

Mi accorsi che teneva in mano il foglio, lo guardava e non scriveva.



Alla fine, quando tutti gli altri ebbero consegnato il foglio e se ne furono andati, rimasti soli io e lui, mi disse che non sapeva né leggere, né scrivere.

E' un episodio che non ho mai dimenticato: come poteva essere la vita di quel ragazzo? Anche le cose più semplici come leggere l'insegna di un negozio o il nome di una strada per lui erano un problema.

Riflettiamo insieme

Sai fino a che età la scuola è obbligatoria in Italia?

Qual è la tua materia di studio preferita?



Il Diritto al Gioco, al Riposo e al Tempo Libero



Articolo 31


1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

[omissis]

La maestra:- C'è bisogno di commentare il contenuto di questo articolo?

Scrivi, disegna con la tua fantasia a cosa ti fa pensare il testo di questo articolo





Martina e FILIPPO

parte terza



Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, testo

Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989

Ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 76

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991

Dedicato ai Signori Docenti

Il testo del documento Convenzione internazionale sui Diritti dell'infanzia, ONU 1989 è stato prelevato da: <http://www.unicef.it/convenzione.htm>

EVVIVA!



Riccardo Alessandro

Prologo

Gli Stati parti alla presente Convenzione:

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta **della libertà, della giustizia e della pace del mondo;**

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà;

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali relativi ai diritti dell'uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica e di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita e di ogni altra circostanza;

Rammentando che nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che **l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad un'assistenza particolari;**

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività;

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione;

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta della Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà;

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici — in particolare negli articoli 23 e 24 — nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali — in particolare all'art. 10 e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo;



Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita";

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato;

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione;

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo;

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo;



Hanno convenuto quanto segue:

Prima parte


Articolo 1


Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate






Rifletti con il/la tuo/a insegnante e scrivi i tuoi pensieri:

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 18 lines.

dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.



Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.


Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.



Rifletti con il/la tuo/a insegnante e scrivi i tuoi pensieri:

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 18 lines.

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo.



Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti





il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione e della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non ritorni illeciti di fanciulli all'estero.


2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.





Rifletti con il/la tuo/a insegnante e scrivi i tuoi pensieri:

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 20 lines spaced evenly down the page.

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

a) al rispetto dei diritti o delle reputazioni di altrui; oppure

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Articolo 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.



Articolo 15


1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.



Rifletti con il/la tuo/a insegnante e scrivi i tuoi pensieri:

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 20 lines spaced evenly down the page.

Articolo 17


Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29;*
- b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;*
- c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;*
- d) incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;*
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.*



Articolo 18

- 1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.*
- 2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.*
- 3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.*



Rifletti con il/la tuo/a insegnante e scrivi i tuoi pensieri:

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 18 lines.

Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.



Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.



Articolo 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come



un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva, oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;

c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.



Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.



3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:


- a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
- b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;





Rifletti con il/la tuo/a insegnante e scrivi i tuoi pensieri:

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 18 lines.




Rifletti con il/la tuo/a insegnante e scrivi i tuoi pensieri:

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 20 lines.

- d) *garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;*
- e) *fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;*
- f) *sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.*

3. *Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.*

4. *Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.*



Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Articolo 26

1. *Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.*

2. *Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.*


Articolo 27

1. *Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.*

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.



Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.



Rifletti con il/la tuo/a insegnante e scrivi i tuoi pensieri:

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 18 lines spaced evenly down the page.




ANDREA

Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

- a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
- b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
- c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
- d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
- e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.



2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art. 28 sarà interpretata in maniera di nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.



Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.



Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

- a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
- b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
- c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Articolo 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.




Rifletti con il/la tuo/a insegnante e scrivi i tuoi pensieri:

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 18 lines.

Articolo 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.



Articolo 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

Articolo 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

I) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

II) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;



V) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;

VI) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

VII) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedere, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

OMISSIS

La seconda parte del testo della Convenzione definisce l'istituzione e illustra le funzioni del Comitato dei Diritti del Fanciullo.


La terza parte del testo indica le modalità di adesione alla Convenzione degli Stati membri.

Le informazioni utili relative alle sezioni del testo stralciate possono essere ritrovate nel sito www.onuitalia.it



Rifletti con il/la tuo/a insegnante e scrivi i tuoi pensieri:

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 18 lines.



A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 20 lines spaced evenly down the page.

DEDICATO AI SIGNORI DOCENTI

Di seguito è proposto un testo di utile approfondimento ricavato dal sito ufficiale dell'Unicef al quale rimandiamo per ogni ulteriore aggiornamento (www.unicef.it).

La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia è stato il **primo strumento di tutela internazionale** a sancire nel proprio testo le diverse tipologie di **diritti umani**: civili, culturali, economici, politici e sociali, nonché quelli concernenti il diritto internazionale umanitario.

Gli articoli della Convenzione possono essere raggruppati, per l'analisi, in **quattro categorie** da leggersi alla luce dei principi guida che informano tutta la Convenzione.

La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia definisce, all'art. 1, *"fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo che abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile"*.

A tal riguardo il Comitato sui Diritti dell'Infanzia ha espresso il proprio invito agli Stati parti la cui legislazione prevede un termine più basso per il raggiungimento della maggiore età, ad innalzare la maggiore età al compimento del 18° anno per aumentare il livello di protezione degli adolescenti.

I quattro **principi fondamentali** della Convenzione sono:

Principio di non discriminazione

Il principio, sancito all'**art. 2**, impegna gli Stati parti ad assicurare i diritti ivi sanciti a tutti i minori, **senza distinzione** di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori.

Il principio di superiore interesse del bambino

Il principio, sancito dall'**art. 3**, prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l'interesse superiore del bambino deve essere una **considerazione preminente**.

Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo

Il principio è sancito dall'**art. 6** che prevede il **riconoscimento** da parte degli Stati membri del diritto alla vita del bambino e l'**impegno** ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo.

Ascolto delle opinioni del bambino

Il principio, sancito dall'**art. 12**, prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, soprattutto in ambito legale. L'attuazione del principio comporta il **dovere**, per gli adulti, di ascoltare il bambino capace di discernimento e di tenerne in **adeguata considerazione** le opinioni. Tuttavia, ciò non significa che i bambini possano dire ai propri genitori che cosa devono fare. La Convenzione pone in relazione l'ascolto delle opinioni del bambino al **livello di maturità** e alla capacità di comprensione raggiunta in base all'età.

L'**art. 29** è la pietra miliare per i programmi finalizzati all'educazione ai diritti umani stabiliti nella Conferenza mondiale di Vienna del 1993 ed esprime valori importanti per bambini che vivano in zone di pace e, a maggior

ragione, in situazioni di conflitto o di emergenza.

L'evoluzione degli strumenti di tutela internazionale dei diritti dell'infanzia

La Dichiarazione di Ginevra del 1924

Il **primo strumento internazionale** in assoluto a tutela dei diritti dell'infanzia è stata la *"Convenzione sull'età minima"* adottata dalla **Conferenza Internazionale del Lavoro nel 1919**. A parte questa, la prima significativa attestazione dei diritti del bambino si ha con la Dichiarazione di Ginevra, o **Dichiarazione dei diritti del bambino**, adottata dalla Quinta Assemblea Generale della **Società delle Nazioni** nel 1924.

Tale documento, che precede di più di venti anni la *"Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo"*, non è però ancora concepito come strumento atto a valorizzare il bambino in quanto titolare, ma solo in quanto **destinatario passivo di diritti**. Inoltre, la Dichiarazione non si rivolge agli Stati per stabilirne gli obblighi, ma chiama in causa più genericamente l'umanità intera affinché garantisca **protezione ai minori**.

La stesura della Dichiarazione è dovuta agli eventi drammatici che hanno caratterizzato l'inizio del '900, in particolar modo la I Guerra Mondiale.

La scomparsa di milioni di persone, il **problema delle vedove e degli orfani** ponevano in primo piano la questione della salvaguardia delle generazioni future.

È una collaboratrice della Croce Rossa ad elaborare un **testo volutamente breve e conciso**, recepito prima dall'Unione Internazionale per il soccorso all'Infanzia e successivamente adottato all'unanimità dalla Società delle Nazioni.

La Dichiarazione di Ginevra consta di **cinque principi** ed ha un impianto sostanzialmente **assistenzialista**, teso ad affermare le **necessità materiali e affettive dei minori**.

La Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959

Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni e la nascita dell'**Organizzazione delle Nazioni Unite** e del Fondo Internazionale delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF), si fa strada il progetto di una **Carta sui diritti dei bambini** che integri la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, con lo scopo di sottolinearne i bisogni specifici.

La stesura e l'approvazione della **Dichiarazione dei diritti del fanciullo** da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite avviene all'unanimità e senza astensioni il **20 novembre 1959**.

Il documento si propone di mantenere i **medesimi intenti** previsti nella Dichiarazione di Ginevra, ma chiedendo agli Stati sia di riconoscere i principi contemplati nella dichiarazione sia di impegnarsi nella loro applicazione e diffusione.

La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia è stato il **primo strumento di tutela internazionale** a sancire nel proprio testo le diverse tipologie di **diritti umani**: civili, culturali, economici, politici e sociali, nonché quelli concernenti il diritto internazionale umanitario.

Gli articoli della Convenzione possono essere raggruppati, per l'analisi, in **quattro categorie** da leggersi alla luce dei principi guida che informano tutta la Convenzione.

La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia definisce, all'art. 1, "*fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo che abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile*".

A tal riguardo il Comitato sui Diritti dell'Infanzia ha espresso il proprio invito agli Stati parti la cui legislazione prevede un termine più basso per il raggiungimento della maggiore età, ad innalzare la maggiore età al compimento del 18° anno per aumentare il livello di protezione degli adolescenti.

I quattro **principi fondamentali** della Convenzione sono:

Principio di non discriminazione

Il principio, sancito all'**art. 2**, impegna gli Stati parti ad assicurare i diritti ivi sanciti a tutti i minori, **senza distinzione** di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori.

Il principio di superiore interesse del bambino

Il principio, sancito dall'**art. 3**, prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l'interesse superiore del bambino deve essere una **considerazione preminente**.

Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo

Il principio è sancito dall'**art. 6** che prevede il **riconoscimento** da parte degli Stati membri del diritto alla vita del bambino e l'**impegno** ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo.

Ascolto delle opinioni del bambino

Il principio, sancito dall'**art. 12**, prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, soprattutto in ambito legale. L'attuazione del principio comporta il **dovere**, per gli adulti, di ascoltare il bambino capace di discernimento e di tenerne in **adeguata considerazione** le opinioni. Tuttavia, ciò non significa che i bambini possano dire ai propri genitori che cosa devono fare. La Convenzione pone in relazione l'ascolto delle opinioni del bambino al **livello di maturità** e alla capacità di comprensione raggiunta in base all'età.

L'**art. 29** è la pietra miliare per i programmi finalizzati all'educazione ai diritti umani stabiliti nella Conferenza mondiale di Vienna del 1993 ed esprime valori importanti per bambini che vivano in zone di pace

e, a maggior ragione, in situazioni di conflitto o di emergenza. **L'evoluzione degli strumenti di tutela internazionale dei diritti dell'infanzia**

La Dichiarazione di Ginevra del 1924

Il **primo strumento internazionale** in assoluto a tutela dei diritti dell'infanzia è stata la "*Convenzione sull'età minima*" adottata dalla **Conferenza Internazionale del Lavoro nel 1919**. A parte questa, la prima significativa attestazione dei diritti del bambino si ha con la Dichiarazione di Ginevra, o **Dichiarazione dei diritti del bambino**, adottata dalla Quinta Assemblea Generale della **Società delle Nazioni** nel 1924.

Tale documento, che precede di più di venti anni la "*Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*", non è però ancora concepito come strumento atto a valorizzare il bambino in quanto titolare, ma solo in quanto **destinatario passivo di diritti**. Inoltre, la Dichiarazione non si rivolge agli Stati per stabilirne gli obblighi, ma chiama in causa più genericamente l'umanità intera affinché garantisca **protezione ai minori**.

La stesura della Dichiarazione è dovuta agli eventi drammatici che hanno caratterizzato l'inizio del '900, in particolar modo la I Guerra Mondiale.

La scomparsa di milioni di persone, **il problema delle vedove e degli orfani** ponevano in primo piano la questione della salvaguardia delle generazioni future.

È una collaboratrice della Croce Rossa ad elaborare un **testo volutamente breve e conciso**, recepito prima dall'Unione Internazionale per il soccorso all'Infanzia e successivamente adottato all'unanimità dalla Società delle Nazioni.

La Dichiarazione di Ginevra consta di **cinque principi** ed ha un impianto sostanzialmente **assistenzialista**, teso ad affermare le **necessità materiali e affettive dei minori**.

La Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959

Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni e la nascita dell'**Organizzazione delle Nazioni Unite** e del Fondo Internazionale delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF), si fa strada il progetto di una **Carta sui diritti dei bambini** che integri la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, con lo scopo di sottolinearne i bisogni specifici.

La stesura e l'approvazione della **Dichiarazione dei diritti del fanciullo** da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite avviene all'unanimità e senza astensioni il **20 novembre 1959**.

Il documento si propone di mantenere i **medesimi intenti** previsti nella Dichiarazione di Ginevra, ma chiedendo agli Stati sia di riconoscere i principi contemplati nella dichiarazione sia di impegnarsi nella loro applicazione e diffusione.

La Dichiarazione consiste in una sorta di "statuto" dei diritti del bambino e contempla un **Preambolo**, in cui si richiamano la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1924, e **dieci principi**.

La nuova Dichiarazione include una serie di diritti non previsti nella precedente Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, quali:

- il **divieto di ammissione al lavoro** per i minori che non abbiano raggiunto un'età minima
- il divieto di impiego dei bambini in **attività produttive che possano nuocere** alla sua salute o che ne ostacolino lo sviluppo fisico o mentale
- il **diritto del minore disabile** a ricevere cure speciali

Pur **non essendo uno strumento vincolante**, bensì una mera dichiarazione di principi, la Dichiarazione gode di una notevole **autorevolezza morale**, che le deriva dal fatto di essere stata approvata all'unanimità e di essere un documento estremamente innovativo. La Dichiarazione del 1959

- introduce il concetto che anche il minore, al pari di qualsiasi altro essere umano, sia un **soggetto di diritti**
- riconosce il principio di **non discriminazione** e quello di un'adeguata tutela giuridica del bambino sia prima che dopo la nascita
- ribadisce il **divieto di ogni forma di sfruttamento** nei confronti dei minori e auspica **l'educazione dei bambini** alla comprensione, alla pace e alla tolleranza.

I principi dei diritti umani sanciscono che i membri di ogni famiglia, sono titolari di diritti umani che devono essere riconosciuti a tutti sempre e in ogni parte del mondo.

I diritti umani sono quei **diritti essenziali** che appartengono ad ogni persona. Rappresentano gli **standard minimi** senza i quali nessuna persona può sopravvivere e svilupparsi degnamente. Sono **innati** alla persona umana e sono inalienabili e universali. Le Nazioni Unite hanno affermato i principi fondamentali dei diritti umani con l'adozione della **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani** nel 1948.

Nonostante la Dichiarazione non abbia valore vincolante nell'ambito delle norme di diritto internazionale, il suo riconoscimento da parte di tutti gli stati del mondo riconosce **alto valore morale ai principi fondamentali** in essa contenuti: ricchi o poveri, forti e deboli, maschi e femmine, di qualunque razza o religione, devono essere trattati con lo stesso rispetto per il solo fatto di essere persone.

Le Nazioni Unite hanno nel tempo adottato numerosi

strumenti di tutela giuridica internazionale con valore giuridico vincolante. Questi strumenti rappresentano, dunque, il **contesto giuridico internazionale di riferimento** nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti umani.

Con la **ratifica** da parte degli stati, poi, i vari trattati diventano **legalmente obbligatori** ed entrano a far parte della normativa vigente negli ordinamenti giuridici dei singoli stati. Nell'ambito di numerosi trattati, poi, sono previsti **meccanismi di verifica e di analisi dello stato di attuazione** dei principi in essi sanciti da parte degli stati.

I principali strumenti giuridici internazionali di riferimento possono essere considerati la **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani** e i sei **principali trattati** internazionali in materia di diritti umani:

- il Patto internazionale sui diritti civili e politici;
- il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;
- la Convenzione contro la tortura, e ogni altra forma di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante;
- la Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale;
- la Convenzione internazionale contro ogni forma di discriminazione contro la donna;
- la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.

Quest'ultima rappresenta il trattato internazionale in materia di diritti umani maggiormente ratificato al mondo.

Ogni stato del mondo ha ratificato almeno uno di questi trattati internazionali, e molto ne hanno ratificato la maggior parte.

Ognuno di questi trattati rappresenta uno strumento giuridico importante per **imporre agli stati l'adempimento degli obblighi internazionali assunti** in tema di protezione e promozione di diritti umani nei rispettivi stati.

Come parte di questo **corpus del diritto internazionale di tutela della persona**, ogni diritto umano è indivisibile, correlato agli altri e interdependente.

Comprendere e conoscere il contesto giuridico di riferimento è essenziale nella **promozione, protezione e realizzazione di progetti e programmi di tutela dei diritti dell'infanzia** poiché la Convenzione sui diritti dell'infanzia - con i diritti e gli obiettivi in essa contenuti - ne è parte fondamentale.

Pubblicazioni già edite che possono essere richieste gratuitamente alla Struttura stabile per l'esercizio della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza
 Progetto "Quasar, Chiara e Marco"



1 Educazione stradale e alla sicurezza



2 Educazione stradale e alla sicurezza



1 Educazione alimentare e alla salute con Quasar



2 Educazione alimentare e alla salute



1 Educazione ambientale e al territorio

COS'E'?

E' un progetto editoriale e di formazione integrato

A CHI E' DESTINATO?

Agli allievi delle classi della scuola primaria e secondaria, ai loro insegnanti e famiglie

COM'E' COSTRUITO?

E' un progetto pluriennale che ogni anno individua un "focus" diverso:

- 2008 I diritti dell'Infanzia e Adolescenza
- 2009 Educazione stradale e alla sicurezza
- 2010 Educazione alimentare e alla salute
- 2011 Educazione ambientale e al territorio

PERCHÉ?

Per diffondere le conoscenze fondamentali relative ad argomenti di interesse sociale, sensibilizzare i destinatari delle azioni su temi di rilevanza educativa e stimolare l'interesse di soggetti non direttamente destinatari delle azioni come i genitori e gli operatori competenti

COME FUNZIONA?

Il progetto si sviluppa attraverso varie fasi, delle quali queste le principali:

- creazione di quaderni interattivi,
- distribuzione delle pubblicazioni ad ogni allievo delle classi della Scuola Primaria e Secondaria,
- organizzazione di incontri di formazione sugli argomenti individuati

